



**CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI
STAZIONE APPALTANTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 33
DEL D.Lgs 12.04.2006, N. 163**

T R A

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Umbria - sede Centrale di Firenze - Codice fiscale 80027890484 nella persona del Provveditore pro tempore, di seguito denominato semplicemente Provveditorato

E

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Firenze Montedomini – con sede in Firenze – Codice Fiscale 80001110487, P.I. 03297220489 nella persona del suo Direttore Segretario Generale, Dott.ssa Marta Meoni nata a Monticiano (SI) il 03/06/1955 di seguito denominata semplicemente Azienda.

Nell'anno duemilatredici, il giorno 30 del mese di maggio, nella sede di via dei Malcontenti 6 della ASP Firenze Montedomini a Firenze

PREMESSO

- che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Firenze Montedomini è stata costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 246 del 29/12/10 in base alla L. R. 43/2004 art. 28 Approvazione di fusione per incorporazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona “Bigallo”, “Educatore della SS. Concezione detta di Fuligno”, “Sant’Ambrogio” nella ASP Montedomini;
- che in relazione alle proprie competenze ed alle esigenze operative l'Azienda ha necessità di garantire e mantenere l'efficienza degli immobili e delle strutture in genere da essa amministrate e che il soddisfacimento di tale obbiettivo è legato alla disponibilità di risorse economiche da investire quanto al compimento di tutte le attività previste dal D.Lgs 12.04.2006 n. 163;

- che l'Azienda non è in grado con il propri ruoli di personale a disposizione di provvedere in tempi appropriati all'espletamento delle attività di progettazione, direzione lavori, accettazione dell'opera e quant'altro oggetto del presente accordo;
- che l'art. 33, comma 3, del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati Interregionali per le OO.PP. prevedendo il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate;
- che il Provveditorato ha manifestato per vie brevi la propria disponibilità ad assumere le predette funzioni di stazione appaltante;
- che si rende necessario pertanto disciplinare con apposita convenzione il rapporto intercorrente tra le parti;

TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI
STIPULANO E CONVENGONO
QUANTO SEGUE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione regola i rapporti tra il **Provveditorato**, che presta le sue attività ai sensi dell'art. 33 D.Lgs n. 163/2006, assumendo le funzioni di Stazione Appaltante, come disciplinate nel prosieguo, e l' **Azienda** Pubblica di Servizi alla Persona Firenze Montedomini.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti convengono di richiamarsi a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici e dal regolamento di attuazione vigente.
4. Nessuna variazione alla presente Convenzione sarà da considerarsi valida in assenza di formulazione per iscritto, firmata congiuntamente fra il Provveditorato e l'Azienda con evidenza dell'aggiornamento in calce al documento originario.

Art. 2

(Ambito di operatività della stazione appaltante)

1. L'ambito di operatività della stazione appaltante, agli effetti della presente Convenzione, è relativa ai lavori pubblici di qualsiasi importo e di qualsiasi natura.

2. Previa diretta intesa tra le parti sarà possibile ampliare o limitare l'ambito di attività sopra definito.

Art. 3

(Attività di competenza dell'Azienda)

1. L'Azienda comunica al Provveditorato le esigenze da soddisfare e, sulla base di esse, richiede la realizzazione delle attività di Stazione Appaltante o parte di esse, stabilite di volta in volta con successive note tra le due amministrazioni.
2. Contestualmente alla richiesta di cui al suddetto punto, l'Azienda, comunica altresì le relative risorse finanziarie disponibili.
3. L'Azienda fornisce tutti i chiarimenti, le integrazioni e gli approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della stazione appaltante.
4. Per ciascun intervento, l'Azienda indica il proprio responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 che dovrà affiancare il R.U.P. ai sensi del D.lgs 163/2006 nominato dalla stazione appaltante e designa altresì il funzionario, se diverso dal proprio r.u.p., con cui la stazione appaltante medesima dovrà rapportarsi.
5. L'Azienda assume interamente a proprio carico il finanziamento dell'intervento.
6. L'Azienda procederà ai pagamenti a favore degli aventi diritto e dell'impresa esecutrice dei lavori sulla scorta di quanto liquidato dal Provveditorato anche come meglio specificato al punto 2. del successivo Art. 4.

Art. 4

(Attività e servizi della stazione appaltante)

1. Il Provveditorato si impegna a recepire la richiesta dell'Azienda dando corso a tutte le attività necessarie all'intera realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta stessa, dalla progettazione preliminare al collaudo, ivi compresi l'espletamento delle relative procedure di gara, la stipula del contratto, la direzione dei lavori, con consegna dell'opera completa in ogni sua parte come da progetto.
Il Provveditorato svolge, in particolare, tutte le funzioni tecniche e tecnico-amministrative legate a tutti o a parte dei lavori oggetto della presente convenzione, di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. nomina del responsabile unico del procedimento ex art. 10 d.lgs. 163/2006, che dovrà rapportarsi al funzionario designato dall'Azienda,
 - b. nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione;
 - c. redazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt da 17 a 23 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; il progetto preliminare elaborato sarà trasmesso all'Azienda, al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà reso entro gg 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di progettazione;

- d. redazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 93, comma 4, D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 24 a 32 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; a tal fine il Provveditorato procederà agli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex D.Lgvo n. 81 del 09.04.2008 nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche;
 - e. convocazione e gestione di "Conferenza di Servizi" finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77, del D.P.R. n. 383/94 e del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f. redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 33 e seg. del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 da trasmettere all'Azienda, per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara, da emanarsi entro gg. 30 dal ricevimento degli atti;
 - g. verifica dei progetti ai sensi degli artt. 93, comma 6 e 112 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 44 a 59 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, anche attraverso professionisti esterni;
 - h. elaborazione ed approntamento di tutti gli atti di gara, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito necessaria per l'espletamento della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - i. svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - j. istituzione dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile dell'intervento e affidamento incarichi ex D.L.vo n. 81 del 09.04.2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - k. collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 141 del D.Lgvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 215 a 238 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.
- 2. Il Provveditorato trasmetterà all'Azienda, gli (eventuali) stati di avanzamento dei lavori ed i relativi certificati di pagamento firmati dal R.U.P. e dal Direttore dei lavori e la contabilità finale per il pagamento del saldo ad approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
 - 3. Il Provveditorato assume su di sé la responsabilità connessa all'espletamento delle attività formanti oggetto della presente convenzione, garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di lavori pubblici e di ogni norma correlata, assicurando la perfetta esecuzione dei lavori in conformità al progetto ed al contratto.
 - 4. Il Provveditorato si impegna ad eseguire, su richiesta dell'Azienda, anche parti di attività come detto nel precedente punto 1 dell'art.3.

Art. 5
(Finanziamenti e compensi)

1. Il finanziamento dell'intervento resterà a carico dell'Azienda
2. Le attività rese dal Provveditorato, ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione, verranno compensate, sulla base dello specifico regolamento del Provveditorato (Allegato), secondo la vigente normativa in materia di ripartizione del fondo di cui all'art. 92 del d. lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. **nella misura prevista dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 marzo 2008, in base all'importo lordo dei lavori (che sarà stato definito in sede di progetto preliminare caso per caso anche in relazione alle attività affidate al Provveditorato) e solo per le opere per le quali si sia provveduto alla stipula del Contratto di Appalto, oltre eventualmente fino ad un massimo di € 10.000 per attività varie ed eventuali di stazione appaltante (da valutare per ogni procedimento di gara in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell'Art. 84 del d. lgs. 163/06 e ss.mm.ii.).**
3. Tutte le attività e le funzioni, svolte da parte del Provveditorato ai sensi della presente convenzione verranno remunerate sulla base del solo rimborso dell'incentivo di cui all'Art. 92 del D.lgs. 163/2006 in conformità con il relativo regolamento del Provveditorato sulla base del **Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 marzo 2008.**
4. **L'Azienda provvederà ai pagamenti per stati di avanzamento sulla base delle attività effettivamente espletate.**
5. Il Provveditorato provvederà altresì al pagamento, a fronte di riepilogo liquidato dal RUP, della somma di cui sopra direttamente agli interessati con mandati nominativi. Il Provveditorato redigerà il quadro economico dell'opera da realizzare che trasmetterà all'Azienda, per l'assunzione del relativo impegno di spesa.
6. **Qualora siano necessarie prestazioni di professionalità specialistiche o in caso di carenza momentanea di funzionari tecnici, il Provveditorato potrà avvalersi di professionisti esterni, non dipendenti pubblici, eventualmente segnalati dall'Azienda o previa preventiva comunicazione ed autorizzazione dell'Azienda, indicando la relativa spesa nel quadro economico.**
7. **L'Azienda assumerà l'onere, delle spese sostenute per pubblicità, per riproduzione degli elaborati progettuali, a fronte di emissione di fatture ad essa intestate, nonché al rimborso di eventuali spese rendicontate dal Provveditorato OO.PP. e preventivamente riconosciute ed autorizzate dalla stessa Azienda.**

Art. 6
(Eventuali diverse esigenze dell'Amministrazione richiedente)

1. L'Azienda, in relazione a specifici interventi, si riserva la facoltà di richiedere al Provveditorato lo svolgimento di parte delle attività contemplate ai precedenti articoli della presente Convenzione, indicate di seguito a titolo esemplificativo:
 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva , con redazione di tutti gli elaborati tecnici, nonché svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla loro approvazione, secondo le normative vigenti;
 - direzione dei lavori;
 - **redazione e presentazione pratica al Comando dei Vigili del Fuoco al fine dell'ottenimento del CPI;**
 - programma di manutenzione, collaudo, verifiche e certificazione di efficienza energetica e quant'altro necessario secondo la normativa vigente;
2. L'Azienda, si riserva altresì di richiedere al Provveditorato di espletare le funzioni di stazione appaltante e svolgere le attività di cui al precedente art. 4 per specifici interventi per i quali sia stato già redatto o comunque acquisito apposito progetto, secondo il livello effettivamente disponibile.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 7

(Regole di organizzazione e funzionamento)

1. La stazione appaltante è operativa presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana-Umbria - sede Centrale di Firenze, che mette a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
2. La stazione appaltante agirà mediante le strutture proprie del suo assetto organizzativo ed in conformità al proprio ordinamento interno.

CAPO III

RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8

(Decorrenza e durata della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata quinquennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell'Azienda al Provveditorato.
2. Il recesso è consentito al termine dei procedimenti in corso già affidati alla stazione appaltante, con formale preavviso che dovrà pervenire entro il

termine minimo di giorni 30 (trenta) dall'ultimazione attesa del procedimento.

Art. 9

(Pubblicazioni, commissioni, competenze diverse)

1. Ove occorrenti, le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, inserite dal Provveditorato nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010, restano a carico dell'Azienda.
2. Resta ugualmente a carico dell'Azienda qualunque altra spesa viva del Provveditorato, da questo a sua volta inserita nei quadri economici di progetto, come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010, quantizzabile in un rimborso annuo forfettario massimo di € 10.000,00 per la durata della convenzione.

Art. 10

(Dotazione del personale)

1. Il Provveditorato OO.PP. assicura la dotazione delle risorse umane alla stazione appaltante e regola, con separato atto interno, ogni aspetto connesso alle attività ad esso affidate.

Art. 11

(Interazioni e comunicazioni tra i contraenti)

1. Le parti promuovono, ogni qualvolta si renda necessario o utile, incontri, riunioni, sopralluoghi congiunti, finalizzati all'analisi delle attività svolte dalla stazione appaltante.
2. Qualsiasi comunicazione tra Provveditorato e l'Azienda relativa all'esecuzione della presente Convenzione dovrà essere inviata al destinatario di seguito indicato, con ogni mezzo che consenta di comprovarne l'avvenuta ricezione:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Umbria
Via dei Servi, 15 50122 FIRENZE
Oopp.toscanaumbria_pec.mit.gov.it

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Firenze Montedomini – con sede
in Firenze – via dei Malcontenti, 6
Segreteria.montedomini_pec.it

Art. 12
(Contenzioso)

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate alla competenza della stazione appaltante che ha provveduto all'aggiudicazione definitiva.
2. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1 restano a carico dell'Azienda che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15.10.2010, n. 207 ed a tal fine inserite nel quadro economico.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
(Esenzione per bollo e registrazione)

1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14
(Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione)

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Firenze,

Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana-Umbria

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Firenze Montedomini